



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Giovanni GUIDA	Consigliere (relatore)
Andrea Di RENZO	Referendario

nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2022, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2019 e 2020 del Comune di **Civitella Roveto (AQ)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,

convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *“Regolamento concernente l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 28 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, di approvazione delle linee guida e del questionario, *“cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall’art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2019”*;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, di approvazione delle linee guida e del questionario *“cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall’art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2020”*;

vista la deliberazione dell’11 dicembre 2020, n. 288/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha fissato il termine per l’invio delle relazioni al rendiconto 2019 al 25 febbraio 2021;

vista la deliberazione del 6 agosto 2021 n. 297/2021/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha fissato il termine per l’invio delle relazioni al rendiconto 2020 al 30 novembre 2021;

vista la deliberazione dell’11 febbraio 2021, n. 14/2021/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il Programma delle attività di controllo per l’anno 2021;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12, successivamente modificata con decreti del 31 marzo 2021, n. 2, del 26 luglio 2021, n. 5 e del 22 novembre 2021, n. 6;

vista l’ordinanza del 18 gennaio 2022, n. 3/2022, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Giovanni GUIDA;

FATTO

1. Il Comune di Civitella Roveto (AQ) – 3158 abitanti – ha approvato il rendiconto 2019

(delibera di Consiglio n. 3 del 24 luglio 2020) oltre i termini di legge che sono anche stati prorogati al 30 giugno 2020 a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19. Il rendiconto 2020 è stato approvato con delibera n. 13 del 29 luglio 2021, entro i termini differiti dall'art. 52 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "sostegni-bis") al 31 luglio per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al d.l. n. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti.

L'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, l'adozione di misure correttive.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria.

Con nota istruttoria inviata al Sindaco, al Responsabile del Servizio finanziario e all'Organo di revisione del Comune, in data 15 novembre 2021, prot. n. 5585, è stata richiesta documentazione aggiuntiva e sono stati chiesti chiarimenti all'Ente in merito ad alcuni aspetti relativi al questionario in esame e precisamente:

- rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;
- anticipazione di liquidità;
- fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE);
- riaccertamento ordinario dei residui;
- verifica degli equilibri;
- cassa vincolata;
- tempestività dei pagamenti.

Con nota del 10 dicembre 2021, acquisita in pari data al protocollo n. 6520 di questa Sezione, l'Ente ha dato riscontro alle richieste istruttorie.

DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, nonché la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo,

per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. Ciò premesso, si riportano, di seguito, i principali dati di sintesi rilevati sulla gestione finanziaria dell'Ente negli esercizi 2019 e 2020.

3. Il Comune chiude le annualità in esame con un risultato di amministrazione positivo rispettivamente pari a euro 185.093,82 nel 2019 e ad euro 841.545,53 nel 2020, come illustrato nella tabella che segue.

	Esercizio 2019	Esercizio 2020
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	0,00	0,00
Riscossioni	6.755.459,43	5.421.899,15
Pagamenti	6.755.459,43	5.421.899,15
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	0,00	0,00
Residui attivi	5.664.503,19	6.380.859,20
Residui passivi	5.479.409,37	5.345.226,85
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	2.725,99
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	191.360,83
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	185.093,82	841.545,53
PARTE ACCANTONATA	434.123,69	839.545,85
<i>di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	<i>86.943,44</i>	<i>158.732,32</i>
<i>Fondo anticipazioni liquidità</i>	<i>340.228,25</i>	<i>669.337,43</i>
<i>Fondo contenzioso</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.500,00</i>
<i>Altri accantonamenti</i>	<i>1.952,00</i>	<i>5.976,10</i>
PARTE VINCOLATA	0,00	0,00
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00
PARTE DISPONIBILE	-249.029,87	1.999,68

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Nel 2019, al netto delle somme accantonate, l'Ente consegue un saldo finale (*"Parte disponibile"*), negativo pari a euro - 249.029,87, in peggioramento rispetto all'esercizio precedente (3.507,19). Non si rilevano somme vincolate, né destinate agli investimenti.

Questa Sezione, con deliberazione n. 104/2020/PRSE, relativa all'analisi dei rendiconti 2015/2018, dopo aver rilevato il mancato accantonamento del FAL e la contestuale eliminazione del residuo, ha indicato al Comune di provvedere alla corretta contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità in applicazione dei principi contabili di cui al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. L'Ente, in ottemperanza alla suddetta deliberazione, ha provveduto, in sede di approvazione del rendiconto 2019, ad istituire il fondo di sterilizzazione dell'anticipazione di

liquidità per un importo di euro 340.228,25 corrispondente all'anticipazione di cui all'art. 1, comma 1, d.l. n. 35 del 2013, pari ad euro 406.256,00 al netto delle quote capitali rimborsate negli anni.

Nella delibera n. 3 del 24 luglio 2020, di approvazione del rendiconto 2019, il Consiglio comunale dà atto che l'Ente provvederà al ripiano del disavanzo di amministrazione nel rispetto dell'art. 39 *ter* del d.l. n. 162 del 2019, che così statuisce:

“Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali“. 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019. 2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio. 3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità: a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio; b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. 4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione“. (Tale norma è stata successivamente dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 29 aprile 2021).

Va rilevato che l'Ente si è avvalso del meccanismo di ripiano previsto dalla predetta disposizione in assenza dei relativi presupposti. Come, infatti, dichiarato dallo stesso Comune, nella nota del 6 febbraio 2020 (peraltro già esaminata nella deliberazione n. 140/2020/PRSE): *“.... in riferimento alla.. anticipazione di liquidità il mancato accantonamento sarebbe dovuto ad un “errore” di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, derivante dalla complessità applicativa dell'istituto dopo la riforma dell'armonizzazione“. Pertanto, il maggiore disavanzo registrato non*

potrà che essere ripianato ai sensi dell'art. 188 del T.u.e.l. Questa Sezione, con deliberazioni n. 300/2021/PRSP e n. 327/2021/PAR, a cui si rinvia, ha avuto modo di ricostruire l'evoluzione normativa del fondo anticipazioni di liquidità fino alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021 e della conseguente introduzione dell'art. 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché di evidenziare come la possibilità di usufruire dei diversi termini di recupero del disavanzo risulta riferita al solo maggior disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio 2018 dovuto al "...riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità (...) sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità...".

A conferma di quanto sopra affermato si evidenzia, inoltre, il mancato inserimento del Comune di Civitella Roveto nell'elenco dei beneficiari del fondo di cui all'articolo 52, del decreto-legge sopra richiamato (definiti dal Ministero a seguito del procedimento attivato, richiamato nell'allegato B del decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2021), istituito in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell'art. 39 *ter*, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Dalla documentazione in possesso di questa Sezione è emerso, inoltre, che il Comune ha fatto ricorso all'anticipazione di liquidità anche ai sensi del d.l. n. 78 del 2015 per un importo pari a euro 826.647,44. Con nota istruttoria è stato, pertanto, richiesto all'Ente di fornire chiarimenti in merito e se risultasse presente in bilancio il residuo passivo relativo all'anticipazione di liquidità ottenuta nel 2015; il Comune nella nota di risposta non ha fornito alcuna delucidazione in merito.

Si rileva che il mancato accantonamento al FAL e l'incertezza sulla presenza del residuo passivo potrebbe generare ulteriore disavanzo.

Nel 2020 il Comune ha ottenuto un'ulteriore anticipazione di liquidità, ai sensi del d.l. n. 34 del 2020 per un importo pari ad euro 353.477,19. Con nota istruttoria sono state chieste delucidazioni in merito, che il Comune non ha tuttavia fornito. Nel risultato di amministrazione 2020 emerge la costituzione di un Fondo anticipazione di liquidità per un importo pari ad euro 669.337,43, presumibilmente riferibile alle anticipazioni ottenute nel 2013 e nel 2020; non risulta pertanto contabilizzata, neanche nell'esercizio 2020, l'anticipazione di liquidità ottenuta ai sensi del d.l. n. 78 del 2015.

Il FCDE è stato calcolato, in entrambe le annualità, utilizzando il metodo ordinario (media semplice) ed ammonta nel 2019 a euro 86.943,44, in diminuzione del 50,42 per cento rispetto

al dato dell'esercizio precedente (euro 175.357,17) e nel 2020 a euro 158.732,32 in sostanziale aumento (82,57 per cento) rispetto al 2019.

Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, è emerso che il FCDE accantonato nel 2019 risulta generato esclusivamente dai residui di parte corrente e rappresenta l'1,60 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre (l'8,43 per cento, se si considerano i soli residui del Titolo 1 e del Titolo 3).

La Sezione, pertanto, non ritiene congruo l'accantonamento anche alla luce del raffronto con l'esercizio precedente: a titolo esemplificativo, prendendo in considerazione i residui conservati al Titolo 1 *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*; nel 2019 l'Ente ha infatti accantonato a FCDE una somma pari all'1,21 per cento riferita alla Tipologia 101 *"Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa"*, mentre nel 2018 è stato costituito un fondo pari al 26,86 per cento, riferito sempre alla Tipologia 101 *"Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa"*; tale titolo presenta, peraltro, una quota di riscossione più elevata nel 2018 rispetto all'esercizio in esame (50,13% nel 2018 e 40,40% nel 2019).

In sede di risposta alle richieste istruttorie, il Comune ha dichiarato che: *"...in sede di approvazione, sia del rendiconto 2020 che del bilancio di previsione 2020 - 2022, si è provveduto ad adeguare il Fondo crediti di dubbia esigibilità ampliando congruamente i capitoli di entrata presi in considerazione"*

Dall'analisi del prospetto contabile 2020 "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP emerge quanto segue:

- con riferimento al Titolo 1 *"Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"*, su un totale di residui mantenuti pari a euro 1.120.291,75, non risulta alcun accantonamento;
- con riferimento al Titolo 2 *"Trasferimenti correnti"* su un totale di residui mantenuti pari a euro 55.579,81, non risulta alcun accantonamento;
- con riferimento al Titolo 3 *"Entrate extratributarie"*, il Comune ha accantonato a FCDE (euro 158732,32), una somma pari al 25,66 per cento dei residui mantenuti (euro 618.508,68 di cui euro 282.678,47 relativi alla competenza ed euro 335.830,21 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico, è stata presa in considerazione la Tipologia 100 *"Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni"*, mentre non è stata sterilizzata in alcun modo la Tipologia 500 *"Rimborsi e altre entrate correnti"*;
- con riferimento al Titolo 4 *"Entrate in conto capitale"* su un totale di residui mantenuti pari a euro 4.464.712,51, non risulta effettuato alcun accantonamento a FCDE.

Il FCDE accantonato nel 2020 è generato esclusivamente dai residui di parte corrente e rappresenta il 2,49 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre (il 9,19 per cento se si considerano i soli residui del Titolo 1 e del Titolo 3).

Anche alla luce dei dati più recenti sopra riportati, la Sezione ribadisce la criticità sopra evidenziata in ordine alla non congruità del FCDE.

L'Organo di revisione, nel questionario 2019, ha attestato che non è stato sottoscritto l'accordo decentrato integrativo entro il 31 dicembre e non sono state vincolate, nel risultato di amministrazione, le corrispondenti somme; nel 2020 tale accordo è stato sottoscritto e reca il parere positivo dell'Organo di revisione.

Anche nell'esercizio 2020 non si rilevano somme vincolate. La Sezione ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 823 della legge n. 178 del 2020, i fondi Covid assegnati con vincolo di destinazione e non utilizzati nell'esercizio 2020 devono essere inseriti nella parte vincolata del risultato di amministrazione per essere, eventualmente, utilizzati, mantenendo la destinazione originaria, nell'esercizio 2021.

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, l'Ente è tenuto ad adottare azioni correttive di adeguamento delle rappresentazioni contabili e ad un attento monitoraggio degli accantonamenti e della loro congruità, oltre ad una corretta applicazione dei principi contabili vigenti in materia, fondamentale per preservare la gestione da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

4. In merito alla verifica degli equilibri, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che: *"in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*.

Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011.

L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio

considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Il decreto ministeriale 1° agosto 2019 ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero: W1 Risultato di competenza; W2 Equilibrio di bilancio; W3 Equilibrio complessivo.

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

Nel corso della fase istruttoria sono emerse incongruenze tra quanto riportato nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP e quanto riportato nella Relazione dell'Organo di revisione, con nota istruttoria è stata pertanto chiesta la trasmissione del prospetto concernente gli equilibri di bilancio allegato al rendiconto 2019. Il Comune, con nota del 10 dicembre 2021, ha trasmesso il suddetto prospetto che risulta non perfettamente coincidente con quanto riportato in BDAP.

Questa Corte ha avuto modo di precisare che l'Organo di revisione "(..) nel rinnovato contesto, è piuttosto chiamato ad assicurare l'attendibilità dei dati e ad attestare la congruenza di quelli inseriti in BDAP con quelli presenti nei documenti contabili dell'Ente" (v. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 6/2017).

Incombe, pertanto, sugli Organi di revisione uno specifico obbligo di vigilanza "sul corretto adempimento degli obblighi di trasmissione alle banche dati gravanti sui medesimi enti e, nel contempo, di assicurare l'attendibilità dei dati trasmessi nonché di attestare la congruenza di quelli inseriti in BDAP e in altre banche dati (es.: banca dati Partecipate) con quelli presenti nei documenti contabili dell'ente (..) Infatti, la possibilità di soddisfare, per le richiamate esigenze di semplificazione, le necessità informative connesse al sistema di controllo e referto della finanza territoriale con i dati provenienti dal sistema gestionale BDAP, non esonera i Revisori dal compito di verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alla competente struttura di questi la necessità di inserire le informazioni mancanti. Analoga segnalazione dovrà essere fatta in caso di errata comunicazione dei dati al fine delle necessarie rettifiche." (v. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 16/2018, cit.).

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 240 TUEL, "I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario" e che ai sensi del postulato n. 5 (principio di veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità) dell'Allegato 1 richiamato all'art. 3, comma 1, del Dlgs 118 del 2011, "(..) I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile."

La verifica degli equilibri, che per l'esercizio 2019 è effettuata a titolo conoscitivo, è rappresentata nella tabella che segue.

2019	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
RISULTATO DI COMPETENZA W1 (O1+Z1)	-439.347,69	584,96	-438.762,73
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	10.684,59	0,00	10.684,59
Risorse vincolate nel bilancio	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI BILANCIO W2 (O2+Z2)	-450.032,28	584,96	-449.447,32
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	-110.637,34	0,00	-110.637,34
EQUILIBRIO COMPLESSIVO W3 (O3+Z3)	-339.394,94	584,96	-338.809,98

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Dai dati esposti in tabella, si evince che l'Ente presenta un risultato di competenza dell'esercizio negativo (W1 euro -438.762,73), in particolare, il saldo è pari per la parte corrente a euro -438.347,69 e per la parte capitale a euro 584,960.

L'Ente, pertanto, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018 non può considerarsi in equilibrio.

Il prospetto sopra riportato evidenzia anche l'equilibrio complessivo di parte corrente che tiene conto degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti di parte corrente in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.

Tale equilibrio complessivo di parte corrente, espressione della somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente (O2 euro -450.032,28) e la variazione degli ulteriori accantonamenti di parte corrente in sede di rendiconto (euro -110.637,34), è negativo per euro 339.394,94 (O3).

Considerando anche i risultati della gestione di parte capitale (Z2 e Z3 entrambi pari a euro 584,96) si determinano i seguenti saldi finali: W2 Equilibrio di bilancio euro -449.447,32; W3 Equilibrio complessivo euro -338.809,98.

Nell'esercizio 2020 si registrano, invece, i valori che seguono.

2020	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
RISULTATO DI COMPETENZA W1 (O1+Z1)	241.855,21	203.470,68	445.325,89
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	0,00	0,00	0,00
Risorse vincolate nel bilancio	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI BILANCIO W2 (O2+Z2)	241.855,21	203.470,68	445.325,89
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	76.312,98	0,00	76.312,98
EQUILIBRIO COMPLESSIVO W3 (O3+Z3)	165.542,23	203.470,68	369.012,91

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Per quanto sopra precisato, si osserva, per l'annualità 2020, valori positivi per tutti e tre gli indicatori W1, W2 e W3.

In conclusione, la Sezione ricorda che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento del dettato costituzionale contenuto nell'articolo 81, elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli enti locali.

5. Con riferimento alla gestione della liquidità, il Comune, negli esercizi in esame, come anche nei due esercizi precedenti, presenta un fondo cassa pari a euro 0,00. Ha fatto, inoltre, ricorso in entrambi gli esercizi all'anticipazione di tesoreria, ai sensi dell'articolo 222 del Tuel, per 365 giorni, non restituita al termine dell'esercizio 2019 per euro 704.156,60 e al termine dell'esercizio 2020 per euro 332.052,00. Le somme maturate a titolo di interessi passivi ammontano nel 2019 a euro 27.633,51 e nel 2020 a euro 5.000,00 (cfr. questionari 2019 e 2020).

Dalla consultazione dei dati sulla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche BDAP, nel 2019 non risulta corrispondenza fra gli accertamenti delle entrate per anticipazione di tesoreria (euro 3.224.094,67) e gli impegni di spese a titolo di rimborso della stessa (euro 2.778.969,65).

La Sezione ricorda che ai sensi del punto 3.26 dell'allegato 4-2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 *"Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse"*.

Dai dati presenti nel Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) risulta che l'Ente continua a far ricorso a tale strumento anche nell'esercizio 2021, come è evidenziato nella seguente tabella.

Mese - Anno	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
01-2021	267.273,85	124.644,12
02-2021	267.429,28	76.584,15
03-2021	186.339,62	97.218,34
04-2021	109.064,22	159.414,45
05-2021	247.441,46	347.094,15
06-2021	311.008,31	236.739,72
07-2021	141.597,34	83.942,08
08-2021	129.608,28	240.450,07
09-2021	129.997,57	134.428,62
10-2021	91.945,77	190.539,84

11-2021	92.442,13	156.671,78
12-2021	312.743,12	0,00

Fonte: SIOPE

Questo Collegio ricorda all'Ente che l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, prevista dall'articolo 222 del Tuel, può avvenire nei casi in cui la gestione del bilancio abbia generato, principalmente in conseguenza della mancata sincronizzazione tra flusso delle entrate e decorrenza dei pagamenti, temporanee carenze di cassa in rapporto ai pagamenti da effettuare in un dato momento. Il ripetuto ricorso a tale strumento, che ha caratterizzato le gestioni in esame, induce a dubitare che la perdurante sofferenza di liquidità derivi da un mero disallineamento temporale fra incassi e pagamenti e, invece, appare costituire un sintomo di latenti e reiterati squilibri nella gestione di competenza tra le risorse in entrata che l'Ente può effettivamente realizzare e le spese che si è impegnato a sostenere. Nei casi più gravi, inoltre, esso potrebbe dissimulare forme di finanziamento a medio/lungo termine e, pertanto, nella sostanza configurare una violazione del disposto dell'articolo 119 della Costituzione (che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare spese d'investimento).

La Sezione, pur prendendo atto delle difficoltà oggettive nella gestione dell'attività amministrativa, raccomanda al Comune di adottare le necessarie e, ormai, non più procrastinabili misure volte al riallineamento tra flussi in entrata e flussi in uscita, agendo in chiave prospettica o per incrementare *aliunde* il flusso in entrata o razionalizzando la spesa corrente.

In altri termini, l'impiego reiterato di tale strumento, oltre a rappresentare un comportamento evidentemente difforme dalla sana gestione finanziaria, dimostra l'esistenza di squilibri di bilancio, che potrebbero pregiudicare seriamente la sana gestione finanziaria dell'ente ed anzi, il ricorso all'anticipazione generalmente è l'effetto della verosimile presenza in bilancio di residui attivi insussistenti o di dubbia esigibilità, la cui mancata eliminazione fa sì che non emergano disavanzi della gestione residui e non risulti, quindi, l'obbligo dell'ente al reperimento delle risorse indispensabili a finanziare lo squilibrio di cassa.

In riferimento, infine, alla cassa vincolata, l'Organo di revisione attesta, nei questionari sui rendiconti 2019 e 2020, che l'Ente non ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31 dicembre; in sede istruttoria è stato riportato quanto dichiarato dall'Organo di revisione ed è stato chiesto l'importo della cassa vincolata. Nella nota di risposta l'Ente si è limitato a comunicare che: *"l'importo della cassa vincolata risulta essere, da una verifica effettuata sul portale dell'Istituto Tesoriere, per l'anno di competenza pari a zero."*

Questa Sezione richiede pertanto che vengano assunti provvedimenti adeguati a garantire una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell'ambito della gestione di cassa. In

assenza di tale corretta gestione, infatti, non solo si determina una rappresentazione non veritiera delle effettive consistenze di cassa, ma, soprattutto, non vengono alla luce eventuali situazioni di precarietà del bilancio, quali quelle che conducono al ripetuto o costante utilizzo di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti; sintomo, questo, dell'impossibilità di finanziare le spese ordinarie con le risorse destinate alla generalità del bilancio.

6. A chiusura dell'esercizio 2019, il Comune con delibera di Giunta n. 24 dell'8 giugno 2020 ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019; il Revisore nella relazione al rendiconto segnala che: *"tale adempimento è stato effettuato senza il prescritto parere preventivo dell'Organo di revisione; al revisore, infatti, non è stato chiesto di esprimersi al riguardo"*. In sede istruttoria sono stati chiesti chiarimenti e la trasmissione della relativa delibera. Il Comune si è limitato a trasmettere la delibera di riaccertamento dei residui non corredata dei relativi allegati, senza chiarire nulla in merito.

L'obbligatorietà del parere dell'Organo di revisione è prescritta al punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. 118 del 2011 dove si prevede appunto che *"il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto."*

La Sezione ricorda, inoltre, come il riaccertamento ordinario dei residui sia il procedimento contabile propedeutico al fine di determinare correttamente il risultato di amministrazione del rendiconto della gestione e, pertanto, solo un corretto riaccertamento dei residui potrà garantire l'attendibilità del rendiconto e la ragionevolezza del risultato di amministrazione.

L'Organo di revisione, nella relazione sullo schema di rendiconto, ha comunque dichiarato che: *"ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebitato o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio..... ha verificato che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza è stato adeguatamente motivato: attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della sua eliminazione totale o parziale."*

Si riportano, di seguito, le tabelle indicanti le movimentazioni delle partite contabili che hanno interessato i residui negli esercizi in esame.

RESIDUI ATTIVI	2019	2020
RESIDUI INIZIALI	5.937.056,34	5.664.503,19
RISCOSSIONI C/R	1.121.727,07	552.029,88
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-1.024.565,92	-201.297,91
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	3.790.763,35	4.911.175,40

RESIDUI DI COMPETENZA	1.873.739,84	1.469.683,80
TOTALE RESIDUI	5.664.503,19	6.380.859,20
RISCOSSIONE RESIDUI	18,89	9,75
FORMAZIONE DEI RESIDUI	24,96	23,18

RESIDUI PASSIVI	2019	2020
RESIDUI INIZIALI	5.753.191,98	5.479.409,40
PAGAMENTI C/R	1.853.425,21	1.572.964,72
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-1.013.491,36	-53.004,87
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	2.886.275,41	3.853.439,81
RESIDUI DI COMPETENZA	2.593.133,96	1.491.787,04
TOTALE RESIDUI	5.479.409,37	5.345.226,85
PAGAMENTI RESIDUI	32,22	28,71
FORMAZIONE DEI RESIDUI	34,60	27,93

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

A chiusura dell'esercizio 2020, dopo le operazioni di riaccertamento ordinario (art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118 del 2011), il Comune, relativamente alla gestione dei residui, mostra i seguenti risultati:

- totale dei residui attivi pari ad euro 6.380.859,20 in aumento (12,65 per cento) rispetto all'esercizio precedente (euro 5.664.503,19) e totale dei residui passivi pari ad euro 5.345.226,85, in diminuzione (-2,45 per cento) rispetto all'esercizio precedente (euro 5.479.409,37) con una prevalenza degli attivi sui passivi;
- residui attivi prodotti dalla competenza 2020, pari ad euro 1.469.683,80- con una quota di formazione del 23,18 per cento (incidenza dei residui 2020 sugli accertamenti di competenza 2020) - residui passivi prodotti dalla competenza 2020 pari ad euro 1.491.787,04 - con una quota di formazione del 27,93 per cento (incidenza dei residui 2020 sugli impegni di competenza 2020);
- residui attivi degli esercizi precedenti al 2020 pari ad euro 4.911.175,40 - con una quota di smaltimento del 9,75 per cento - residui passivi degli esercizi precedenti al 2020 pari ad euro 3.853.439,81 - con una quota di smaltimento del 28,71 per cento.

Il 68,99 per cento dei residui attivi è rappresentato dal Titolo 4 *Entrate in conto capitale* (euro 4.402.067,98 di cui 4.027.233,18 relativi ad esercizi precedenti ed euro 374.834,80 relativi alla competenza) ed il 17,56 per cento dal Titolo 1 *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa* (euro 1.120.291,75 di cui 361.415,12 relativi ad esercizi precedenti ed euro 758.876,63 relativi alla competenza 2020). L'incidenza del Titolo 3 *Entrate extratributarie* sul totale dei residui è del 9,51 per cento (euro 606.977,00, di cui 327.830,21 relativi ad esercizi precedenti ed euro 279.146,79 relativi alla competenza 2020).

La percentuale di riscossione dei crediti residui dei Titoli 1 e 3 costituisce un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione del calcolo del FCDE, direttamente collegato alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale. Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare - sostanzialmente - alla copertura del rischio evasione.

In entrambi gli esercizi si rilevano percentuali di riscossione dei Titoli 1 e 3 piuttosto basse, infatti nell'esercizio 2019, è pari per il Titolo 1 al 40,40 per cento e per il Titolo 3 al 33,51 per cento; nel 2020 è pari per il Titolo 1 al 24,34 per cento e per il Titolo 3 al 26,95 per cento.

La Sezione, pertanto, invita l'ente ad un'attenta vigilanza sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto del Comune, garantendo altresì la corretta applicazione dei nuovi principi, postulati dall'armonizzazione contabile.

Il 66,59 per cento dei residui passivi è rappresentato dal Titolo 2 *Spese in conto capitale* (euro 3.559.506,52, di cui 3.171.730,55 relativi ad esercizi precedenti ed euro 387.775,97 relativi alla competenza 2020 con una quota di pagamento del 12,82 per cento) ed il 19,94 per cento dai residui dal Titolo 1 *Spese correnti* (euro 1.065.943,93, di cui 342.934,82 relativi ad esercizi precedenti ed euro 723.009,11 relativi alla competenza 2019, con una quota di pagamento del 51,80 per cento).

L'evoluzione dei residui passivi nei diversi esercizi è strettamente correlata alla capacità dell'Amministrazione di far fronte, nei tempi previsti, alle proprie obbligazioni.

L'Organo di revisione, nei questionari ai rendiconti di gestione in esame, ha attestato che il Comune, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, ha adempiuto all'obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8, del Tuel. L'Ente, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 e secondo quanto dichiarato nel questionario dall'Organo di revisione, ha allegato ai rendiconti l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del d.lgs. n. 33 del 2013; relativamente al 2019, non ha allegato il prospetto recante l'importo dei pagamenti, relativi a transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002. Questa Sezione, in sede istruttoria, ha chiesto all'Ente chiarimenti sull'assenza di tale prospetto tra gli allegati al rendiconto, ma il Comune nulla ha riscontrato in merito, limitandosi a trasmettere

l'indicatore di tempestività dei pagamenti che non risultava pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente - Pagamenti dell'Amministrazione", ed individuato come pari a 114 giorni nel 2019. Anche per l'annualità 2020 non risulta pubblicato tale indicatore, l'Organo di revisione nella relazione sullo schema di rendiconto ha asserito che l'Ente non ha rispettato i tempi di pagamento.

Si richiama, pertanto, l'Amministrazione al puntuale rispetto della disciplina in tema di pagamenti, ricordando che la sostanziale incapacità di valutare nel tempo i propri flussi finanziari può esporre l'Ente non solo alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori, ma anche alle specifiche sanzioni stabilite dall'ordinamento, palesando - per quanto maggiormente interessa in questa sede - altresì un inammissibile condizionamento della capacità di onorare tempestivamente le proprie obbligazioni e di adempiere ai pagamenti, in contrasto quindi con l'esigenza di garantire sia *l'agere licere*, che il rispetto del "buon andamento" dell'azione amministrativa contemplati dall'articolo 97 della Costituzione (in questi termini, anche Sezione di controllo per il Veneto, deliberazione n. 334/2018/PRSP).

Inoltre, il mancato rispetto dei termini di pagamento consente ai creditori di ottenere, a carico del bilancio comunale, consistenti interessi legali di mora che possono mettere a rischio l'equilibrio finanziario del bilancio poiché erodono una notevole quota di risorse destinate alle attività istituzionali (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 2020).

7. Nell'esercizio 2020, l'Ente ha provveduto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva (articolo 194, lett. a) T.U.E.L.) per euro 4.903,41. L'Organo di revisione, nel parere, dichiara che il suddetto atto deliberativo, ai sensi dell'articolo 23, comma 5 della Legge n. 289 del 2002, è stato regolarmente trasmesso alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

8. L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2019, segnala che il fondo pluriennale vincolato non è stato costituito né nella parte entrata, né nella parte spesa e che pertanto, la relativa composizione sia all'inizio dell'anno che alla fine dell'esercizio risulta pari a zero.

Sul punto, si rileva che il FPV rappresenta, come indicato al paragrafo 5.4 del principio contabile applicato 4.2, allegato al d.lgs. n. 118 del 2011, un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi, pertanto, di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

In questa sede, preme evidenziare che la non corretta determinazione del FPV al pari della sua mancata rappresentazione in bilancio determina la violazione del principio di veridicità ove si ponga mente al fatto che il Fondo assolve alla funzione di garantire l'adempimento di obbligazioni *“legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria”* (sentenza n. 247/2017 della Corte costituzionale) e che pertanto l'irregolare iscrizione vizia il documento contabile della sua funzione essenziale, di veicolo trasparente di rappresentazione degli equilibri pregiudicando, altresì, il carattere di bene pubblico del bilancio, come ripetutamente affermato dalla Consulta (sentenza n. 184/2016) (cfr. sul punto: Sezione Regionale di controllo Veneto, deliberazione n. 226/2018).

9. Dall'analisi del questionario e della relazione dell'Organo di revisione è emerso che l'Ente ha rispettato, in entrambe le annualità in esame, il limite di indebitamento imposto dall'articolo 204 del TUEL, ma con una quota di incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti molto alta, pari al 9,67 per cento nel 2019 e pari al 9,65 per cento nel 2020.

Questa Sezione ricorda che il legislatore ha *“ritenuto che il contenimento della spesa per interessi sia uno degli strumenti principali di salvaguardia della sana gestione finanziaria e, pertanto, nell'art. 204 del T.U.E.L. ha indicato i limiti massimi di spesa che gli enti locali possono sostenere, parametrando alle entrate correnti”*.

Lo scopo di questa disciplina è di evitare che vengano assunti impegni relativi alla restituzione del capitale e degli interessi ai quali l'Ente può non essere in grado, in futuro, di far fronte. Infatti, sia il rimborso del capitale, sia il pagamento degli interessi gravano sulle spese correnti ed influenzano la determinazione degli equilibri finanziari complessivi previsti dall'art. 162, comma 6, TUEL. *“Pertanto, la disciplina in questione è diretta ad impedire che l'indebitamento diventi un fattore incontrollabile di crescita della spesa corrente, capace di riflettersi sui bilanci futuri dell'Ente, creando condizioni di squilibrio finanziario”* (cfr. deliberazione n. 218/2017/PRSP).

Occorre evidenziare, tuttavia che, nel corso del 2019 l'Ente ha rinegoziato tre mutui modificando il tasso di interesse dal 4,886 per cento all'1,499 per cento. Il Collegio invita, pertanto, il Comune a continuare nell'implementazione di misure volte al contenimento della spesa per interessi ed a porre in essere azioni volte ad aumentare il grado di riscossione delle entrate, nello specifico delle entrate proprie.

10. Per quanto concerne i rapporti dell'Ente con le società partecipate, come disposto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 (*Testo unico delle società partecipate*), il Consiglio comunale, con delibera n. 78 del 30 dicembre 2020, ha approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019. La suddetta deliberazione risulta trasmessa al Portale del Tesoro *“Patrimonio della P.A - partecipazioni”*.

Dalla ricognizione periodica si evince che il Comune detiene la seguente partecipazione diretta:

Denominazione Società	Quota partecipazione	Esito della ricognizione
SEGEN HOLDING s.r.l.	12,22	MANTENIMENTO

e le seguenti partecipazioni indirette:

Denominazione Società	Quota Partecipazione detenuta dalla società tramite	Esito della ricognizione
SEGEN s.p.a.	8,89	MANTENIMENTO
AZIENDA PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO s.r.l.	9,78	MANTENIMENTO

11. Circa il rispetto dei parametri di deficitarietà, l'articolo 228, comma 5, del Tuel, così come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 55), lett. f) del d.lgs. n. 118 del 2011, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del d.lgs. n. 126 del 2014, stabilisce che: *“sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale...”*.

L'articolo 242, comma 1, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. p) del d. l. n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, prevede che: *“sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento”*.

Nuovi parametri per individuare la deficitarietà di un ente sono stati definiti con il decreto interministeriale del 28 dicembre 2018, che trova applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020.

In riferimento all'esercizio 2019, per l'Ente in esame si rileva il mancato rispetto dei parametri P1 (incidenza spese rigide su entrate correnti), P3 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) e P4 (sostenibilità debiti finanziari); nel 2020 dei parametri P3 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) e P8 (effettiva capacità di riscossione riferito al totale delle entrate).

Occorre sottolineare che il mancato rispetto anche di uno solo dei predetti parametri, costituisce un *“campanello di allarme”* sulla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria e pur non rendendo l'Ente strutturalmente deficitario, costituisce una criticità che richiede l'adozione di concrete misure correttive.

12. In sede istruttoria è stata accertata la mancata pubblicazione della documentazione contabile nella sezione *“Amministrazione trasparente”* del sito istituzionale del Comune e,

pertanto, è stato richiesto all'Ente di indicare le motivazioni. Il Comune, nella nota di risposta, ha rappresentato quanto segue: *“ridotto numero di personale in servizio, tenuto conto dei pensionamenti dovuti a “quota 100”, anche del personale dirigenziale preposto all'Ufficio finanziario, emergenza COVID”*.

Questa Sezione richiama il Comune al rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche, disciplinati dal d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., nello specifico, al rispetto degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'articolo 29, comma 1, e dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, così come modificato dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016. Inoltre, ricorda che l'art. 46 del medesimo decreto sancisce una specifica responsabilità per la violazione degli obblighi di pubblicazione, disponendo che: *“L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”*.

La Sezione invita, pertanto, il Comune a provvedere tempestivamente al caricamento nella Sezione *“Amministrazione trasparente – Bilanci”* del sito istituzionale di tutti i documenti contabili approvati comprensivi dei relativi allegati.

Si tratta, infatti, di un adempimento richiesto dalla legge, necessario per consentire alla Sezione di acquisire elementi conoscitivi per l'attività di controllo e strumentale al fine di garantire l'*accountability* dell'amministrazione rispetto alla comunità amministrata.

13. In ultima istanza, questo Collegio rileva la mancata od incompleta compilazione di alcune tabelle dei questionari esaminati e l'errata risposta ad alcuni quesiti in essi contenuti.

Al riguardo è d'obbligo evidenziare che la compilazione dei questionari rappresenta l'oggetto di uno specifico dovere d'ufficio che si innesta nella funzione di raccordo con la Corte dei conti, nell'ambito delle competenze dell'Organo di revisione contabile dell'Ente locale, definite dall'articolo 239 del Tuel.

Non può, inoltre, non rilevarsi l'importanza dell'attendibilità e della completezza dei questionari presuppongono la riconducibilità dei valori e delle informazioni contenute alla piena responsabilità dell'Organo di revisione. Rimane, a sua volta, ferma la responsabilità dell'Ente per l'omissione o l'insufficienza nell'ostensione della documentazione contabile necessaria per lo svolgimento del controllo e per il mancato accoglimento, pur nell'esplicazione della propria discrezionalità amministrativo-contabile, delle osservazioni

formulate dal Revisore. Entrambi i soggetti, ognuno per la propria responsabilità, sono tenuti a collaborare reciprocamente fornendo in dati richiesti dalla normativa al fine di consentire alla Corte dei conti di esprimersi sui dati trasmessi (cfr. Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 24/2019/PRSE).

14. L'analisi condotta ha fatto emergere il persistere di una situazione di grave squilibrio della gestione finanziaria dell'Ente, di cui è evidente testimonianza la profonda crisi di liquidità, che colpisce in modo costante la cassa del Comune, fenomeno che si protrae anche nel 2021 e a cui si accompagnano violazioni delle norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria. In particolare, si fa riferimento all'emersa non congruità del FCDE, alla mancata contabilizzazione - allo stato degli atti e stante l'omesso e reiterato mancato riscontro sul punto - dell'anticipazione di liquidità ottenuta ai sensi del d.l. n. 78 del 2015 e alla sostanziale incapacità a far fronte alle obbligazioni nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento. Si deve tener conto, altresì, della presenza di tre parametri di deficitarietà superiori al valore limite nel 2019: P1 (incidenza spese rigide su entrate correnti), P3 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) e P4 (sostenibilità debiti finanziari) e di due parametri nel 2020: P3 e P8 (effettiva capacità di riscossione riferito al totale delle entrate), sintomo anch'essa della situazione di grave criticità nella tenuta dei conti.

La situazione contabile rappresentata, invero, rende evidente la necessità di adottare misure strutturali che tendano a riequilibrare la gestione, attraverso una riduzione delle spese o un incremento delle entrate, non essendo sufficienti interventi "tamponi", (come, a titolo esemplificativo, l'alienazione di singoli beni), che, pur potendo garantire qualche limitato effetto di brevissimo periodo, nel medio/lungo termine finiscono per privare il Comune di *asset* patrimoniali, senza peraltro incidere in maniera strutturale sulle cause dello squilibrio.

Ciò a maggior ragione in questa fase, in cui non si può non tenere conto degli effetti che l'attuale situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19 potrà produrre sui bilanci degli Enti in termini di aumento della spesa e contrazione delle entrate, nonché della necessità che vengano correttamente impiegate le risorse vincolate trasferite a titolo di ristoro da parte dell'Amministrazione centrale: appare, dunque, necessario che vengano adottate sin d'ora adeguate misure correttive, ovvero che si proceda all'attivazione degli strumenti individuati dall'ordinamento per superare le situazioni di squilibrio strutturale del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel pieno rispetto dei "principi di responsabilità del mandato elettivo e di equità intergenerazionale" (Corte costituzionale, sentenza n. 80/2021).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità evidenziate in parte motiva che costituiscono “squilibri economico-finanziari [e] violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria” come indicate dall’art. 148-bis del TUEL

DISPONE

- che, ai sensi dell’art. 148-bis, comma 3, del TUEL l’Amministrazione comunale, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della presente pronuncia di accertamento adottati - mediante atti sottoposti alla valutazione del Consiglio comunale e asseverate dall’Organo di revisione - misure idonee a regolarizzare la complessiva situazione finanziaria dell’Ente e volte a riequilibrare i saldi della gestione corrente, nonché ad avviare un processo di superamento delle criticità gestionali evidenziate in parte motiva, specie per quanto attiene alla corretta rappresentazione contabile del risultato di amministrazione (con particolare riferimento all’adeguamento del FCDE, alla costituzione del fondo anticipazioni di liquidità) nel rispetto dei principi contabili, al corretto ripiano del disavanzo di amministrazione, alla gestione della liquidità con particolare riferimento alla consistenza del fondo cassa, alla riduzione del ricorso all’anticipazione di tesoreria, alla quantificazione della cassa vincolata e alla regolarità dei pagamenti. L’Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle misure correttive che l’Ente porrà in essere;
- che l’Amministrazione comunale trasmetta altresì:
 - il “modello certificazione Covid - 19”, richiesto dalla Ragioneria generale dello Stato specificando se ha ricevuto notifiche di rettifica della certificazione da parte della Ragioneria ed indicando, in tal caso, il contenuto e l’esito;
 - il dettaglio delle risorse accertate nel 2020 a titolo di ristoro/contributo per l’emergenza pandemica nonché l’importo da riscuotere al 31 dicembre 2020, specificando se siano o meno state inserite nella certificazione;
 - il dettaglio degli impegni correlati agli accertamenti di cui al punto precedente ed i pagamenti effettuati al 31 dicembre 2020, della parte eventualmente confluita in FPV e in avanzo;
 - l’indicazione, per ogni titolo di entrate (o al livello ritenuto più significativo), degli effetti del Covid in termini di maggiori e/o minori entrate, affinché sia possibile ricostruire l’ammontare degli accertamenti al netto degli effetti della pandemia, in particolare, l’indicazione degli importi realizzati al 31.12.2020, ponendoli a confronto con quelli del 2019;

- l'indicazione, per ogni titolo di spesa (o al livello ritenuto più significativo), degli effetti del Covid in termini di maggiori e/o minori spese, affinché sia possibile ricostruire l'ammontare degli impegni al netto degli effetti della pandemia, in particolare, l'indicazione degli importi pagati al 31.12.2020, ponendoli a confronto con quelli del 2019.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di Civitella Roveto (AQ), nonché all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) per i profili di competenza, inerenti all'accertata e reiterata mancata pubblicazione dei bilanci preventivi e consuntivi, dei dati in materia di pagamento e delle informazioni relative ai rapporti con i propri organismi partecipati.

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2022.

L'Estensore
Giovanni GUIDA
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA